

Comune di Capoliveri

Provincia di Livorno

Allegato alla delibera di C.C. n. ... del

Regolamento sul contributo di sbarco nell'ambito della relativa gestione associata tra i Comuni dell'Isola d'Elba

Sommario

Art. 1 – Istituzione Contributo di sbarco nell'ambito della gestione associata.....	2
Art. 2 – Soggetti del contributo.....	2
Art. 3 – Istituzione del contributo	2
Art. 4 – Finalità del contributo.....	2
Art. 5 – Esenzioni	3
Art. 6 – Soggetti obbligati alla riscossione	3
Art. 7 – Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i Comuni elbani.....	4
Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento.....	5
Art. 9 – Sanzioni	5
Art. 10 – Riscossione coattiva	5
Art. 11 – Conguaglio	5
Art. 12 – Controversie	5
Art. 13 – Abrogazioni ed entrata in vigore	6

Art. 1 – Istituzione Contributo di sbarco nell’ambito della gestione associata

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio, e ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed è volto a disciplinare l’applicazione del contributo di sbarco di cui all’articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi del contributo, le esenzioni, gli obblighi dei vettori aeronavali, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 – Soggetti del contributo

1. Il contributo di sbarco è alternativo all’imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 23/2011. Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica, salvo le esenzioni previste al successivo articolo 5, che arrivi nell’Isola d’Elba utilizzando i vettori aeronavali.

Art. 3 – Istituzione del contributo

1. Il contributo di sbarco è istituito da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali. Il contributo, in virtù di quanto previsto all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all’importo del contributo deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali dei Comuni elbani. Il Comune di Capoliveri, al quale sono stati conferiti il potere di accertamento e di riscossione del contributo mediante l’approvazione da parte dei Comuni elbani della convenzione relativa alla gestione associata del turismo di cui al precedente articolo 1, provvede a gestire il contributo e provvede, altresì, a nominare il Funzionario Responsabile Unico del contributo in oggetto. Ogni variazione, previa l’approvazione da parte di tutti i Comuni, è comunicata ai vettori aeronavali dal Comune di Capoliveri.

Art. 4 – Finalità del contributo

1. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell’Isola d’Elba.

Art. 5 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori pendolari (*muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento*) e gli studenti pendolari (*muniti di certificazione rilasciata dall'istituto scolastico e/o universitario*), i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici. Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti del loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale imposta; i soggetti interessati dovranno acquisire tutte le informazioni necessarie presso l'Ente locale dove è ubicato l'immobile. Tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi alle biglietterie dei vettori aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

2. Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco i soggetti con bisogni speciali i quali devono appartenere ad una delle categorie qui di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; certificate dall'Azienda sanitaria locale;
- 2) assegnazione di indennità di accompagnamento;
- 3) persona con esigenze visive o uditive particolari oppure con un residuo di vista inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con correzione risultante dal verbale di invalidità;
- 4) avere subito delle pluriamputazioni risultanti dal verbale di invalidità.

3. Anche tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 da presentarsi alle biglietterie dei vettori aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

4. Le variazioni dell'ammontare del contributo di sbarco decise dai Consigli comunali non si applicano ai titoli di viaggio già acquistati al momento della modifica dell'ammontare del contributo.

Art. 6 – Soggetti obbligati alla riscossione

1. I vettori aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di Ente capofila della gestione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio, gli importi incassati secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 23/2011 e dal presente Regolamento.

Art. 7 – Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i Comuni elbani

1. I vettori aeronavali riscuotono il contributo di sbarco, unitamente al prezzo del biglietto e/o del titolo di viaggio comunque denominato, con indicazione a parte sullo stesso ed hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il 30 del mese successivo, al Settore economico-finanziario del Comune di Capoliveri il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo, unitamente ai passeggeri esenti, distinti per categoria su modulo telematico fornito dal Comune. Entro l'ultimo giorno del mese successivo devono provvedere al versamento del gettito del contributo. Il versamento può essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capoliveri, mediante bonifico tramite il sistema bancario o tramite altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al Comune per via telematica mediante procedure informatiche definite dal predetto Settore competente.

2. L'importo, a titolo di spese di gestione, che il Comune di Capoliveri trattiene annualmente sul gettito complessivo del contributo di sbarco è stabilito dalla Convenzione di cui al precedente articolo 1.

3. Il gettito derivante dal Contributo di Sbarco, al netto della quota spettante al Comune di Capoliveri per le spese di gestione di cui al precedente comma, è utilizzato secondo le finalità individuate dalla Legge ed espresse all'articolo 4 del presente regolamento. La ripartizione annuale delle risorse fra interventi in materia turistica, opere di valenza comprensoriale/ambientale e suddivisione ai singoli Comuni dell'Isola d'Elba, è decisa dalla Consulta dei Sindaci e se ne dà atto in apposito verbale redatto dal Segretario del Comune Capofila, ovvero da altro funzionario delegato dal Sindaco dello stesso, che **approvato** dai Sindaci o loro delegati costituisce atto avente valore giuridico.

4. Entro il 20 di novembre il Comune di Capoliveri trasmette agli altri Comuni una rendicontazione attestante il gettito introitato al 30 settembre e la stima del gettito previsto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo il Comune di Capoliveri provvede a trasmettere una rendicontazione definitiva nella quale sia evidenziato l'importo lordo introitato, le spese di gestione quantificate ai sensi del comma 2 del presente articolo e la ripartizione del gettito tra i sette comuni con i seguenti criteri:

- a) 30% in funzione della popolazione residente;
- b) 70% in funzione delle presenze turistiche.
- c) ponderazione, effettuata sulle presenze turistiche al 31 dicembre dell'anno di riferimento, prevedendo un peso del 60% per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere e del 40% per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere.

5. Sulla base del rendiconto definitivo trasmesso dal Comune di Capoliveri i singoli Comuni provvedono a regolare contabilmente il rapporto con l'Ente capofila, ai fini del rispetto del principio dell'integrità di bilancio e della corretta rappresentazione contabile del bilancio.

Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento relativa al contributo di sbarco si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Comune di Capoliveri, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, pone in essere un'attività di controllo attraverso i vari uffici interessati avvalendosi anche della Polizia locale. L'attività di controllo è esercitata con le modalità ritenute più idonee dal Comune di Capoliveri.

Art. 9 – Sanzioni

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile del pagamento del contributo si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 23/2011. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per la mancata riscossione del contributo di sbarco e/o per il mancato rilascio della quietanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. Per le altre sanzioni non previste si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge n. 296/2006.

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune di Capoliveri, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, sono rimosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore per gli altri tributi.

Art. 11 – Conguaglio

1. Nei casi di versamento del contributo di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dai vettori aeronavali mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva. Il rimborso è richiesto dai vettori aeronavali al Funzionario Responsabile del Contributo del Comune di Capoliveri che lo autorizza entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine i vettori aeronavali procedono alla compensazione dandone comunicazione al Comune di Capoliveri.

Art. 12 – Controversie

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba.
2. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo pretorio della relativa deliberazione consiliare di approvazione da parte dell'ultimo Comune aderente alla gestione associata di cui al precedente articolo 1.